

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 gennaio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2003, n. 20.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e a quello pluriennale per il triennio 2003/2005 Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 22.

Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia». Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 maggio 2003, n. 0152/Pres.

Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 47/1978. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 maggio 2003, n. 0156/Pres.

Regolamento CE n. 1257/1999 - Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 maggio 2003, n. **0157/Pres.**

Regolamento di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/1996. Accesso alle categorie A, B, C e D. Approvazione.
Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 maggio 2003, n. **0158/Pres.**

Legge regionale n. 30/1999, art. 35. Regolamento per il riparto, tra le amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province». Approvazione Pag. 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. **35.**

Tutela sanitaria dello sport Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. **36.**

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) Pag. 31

VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2003, n. 20.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e a quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 28 novembre 2003)

(Omissis).

03R0871

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 22.

Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 10 ottobre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

O G G E T T O

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), titolo IV e art. 18:

- a) la professione di maestro di sci;
- b) la professione di guida alpina;
- c) l'ordinamento delle piste da sci.

Capo II

LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Sezione I

ALBO PROFESSIONALE

Art. 2.

Figura professionale

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in particolare: nelle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard; nella stagione invernale ed estiva; esercitate con sci, tavole da snowboard e qualsiasi altro tipo di attrezzo; esercitate su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 3.

Albo professionale regionale dei maestri di sci

1. Salvo quanto previsto nell'art. 10, l'esercizio della professione di maestro di sci nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci.

2. L'albo è ripartito in tre sezioni corrispondenti alle discipline:
- a) sci alpino;
 - b) sci da fondo;
 - c) snowboard.

3. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.

4. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.

Art. 4.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline per le quali è richiesta l'iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica alla professione di maestro di sci attestata da certificato medico;
- d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all'art. 11.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale dei maestri di sci corredate della documentazione relativa all'abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante, la frequenza del corso di cui all'art. 6 e il superamento dell'esame di cui all'art. 8.

2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo o per la disciplina dello snowboard.

Art. 6.

Corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni di corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico-pratici e didattici, con la collaborazione di istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI); in particolare, fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 1.500 euro per ciascun corso.

2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e successive modificazioni. Ciascun corso ha una durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento suddivisi in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale, cui segue un tirocinio di quaranta ore presso scuole di sci della Lombardia.

3. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso entro tre anni dall'espletamento della prova attitudinale di cui al comma 4, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;

b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

d) attestato di superamento della prova attitudinale.

4. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione tecnica di cui all'art. 9. La direzione rende noti i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, mediante avviso, che pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia e diffonde presso tutte le scuole di sci della Regione.

5. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 4. La domanda è corredata dai documenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), regolari e non scaduti.

6. Gli istruttori nazionali e i maestri di sci facenti parte della sottocommissione tecnica, prima dello svolgimento della prova attitudinale devono: accertare l'idoneità della pista e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche, soprattutto in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti, alle attività e ai giudizi svolti. In presenza di accertamento o giudizio sfavorevole, il presidente rinvia la prova.

7. A due maestri di sci, designati dal collegio regionale dei maestri di sci è affidato il compito di accertare durante lo svolgimento delle prove, la sussistenza dell'idoneità della pista e del campo di prova, con l'obbligo di segnalare alla sottocommissione eventuali condizioni ostative o di pericolo; in tal caso il presidente sospende o rinvia la prova.

Art. 7.

Atleti esonerati

1. Sono esonerati dalla prova attitudinale di cui all'art. 6, comma 4, per una determinata disciplina gli atleti che, nei tre anni precedenti l'espletamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la corrispondente disciplina.

2. Sono esonerati dalla fase tecnico-pratica di cui all'art. 6, comma 2, per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di Coppa del mondo o delle Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente disciplina.

Art. 8.

Esami di abilitazione

1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'art. 6, comma 4, secondo periodo, si tengono dinanzi alla commissione di cui all'art. 9 e consistono nelle seguenti prove, distinte per ciascuna disciplina:

a) prova tecnico-pratica, alla quale si applica l'art. 6, comma 6;

b) prova didattica;

c) prova teorico-culturale.

2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato regolarmente il corso di cui all'art. 6.

3. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica; successivamente è ammesso alla prova teorico-culturale chi ha superato la prova didattica. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.

Art. 9.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente o da suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e, nell'ambito delle stesse, la formazione di sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove attitudinali di cui all'art. 6, comma 4, e delle prove tecnico-pratiche e didattiche di cui all'art. 8, comma 1.

2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline, sono composte da:

a) almeno tre istruttori nazionali individuati dal dirigente mediante sorteggio tra nominativi forniti dal collegio regionale dei maestri di sci in numero minimo di dodici per lo sci alpino, otto per lo sci da fondo e otto per lo snowboard;

b) almeno tre maestri di sci iscritti all'albo regionale della Lombardia, abilitati nella disciplina di riferimento, individuati dal dirigente mediante sorteggio tra almeno trenta nominativi per ciascuna disciplina, forniti dal collegio regionale dei maestri di sci;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un maestro di sci che sia anche iscritto all'albo regionale delle guide alpine, esperto dei rischi, del soccorso e dell'orientamento in montagna, designato dal collegio regionale delle guide alpine;

e) un esperto di metodologie e preparazione atletica;

f) un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina;

g) un esperto di legislazione nazionale e regionale inerente alla professione di maestro di sci.

3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.

4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una ditale condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.

5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.

Art. 10.

Maestri di sci di altre regioni e altri Stati

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci. La domanda è corredata dal certificato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

n. 445/2000 con la quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, nonché l'iscrizione all'albo di altra Regione o provincia autonoma. Il collegio provvede all'iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono segnalare preventivamente al collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia il periodo e le località sciistiche in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*.

3. I maestri di sci cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e i maestri di sci cittadini di Paesi terzi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

4. I maestri di sci stranieri diversi da quelli di cui al comma 3 non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte della FISCI, in accordo con il collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

5. Ai maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.

6. L'esercizio occasionale della professione da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti commi, ferma restando la necessità della previa iscrizione all'albo di altra Regione o provincia autonoma o del previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di una stagione sciistica.

7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a una stagione sciistica (novembre-maggio).

Sezione II

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

Art. 11.

Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISCI e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, cura o promuove annualmente l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci, distinti per ciascuna disciplina; in particolare, fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di € 500 per ciascun corso.

2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale dei maestri di sci, avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica degli istruttori nazionali iscritti agli albi e dando la precedenza agli iscritti all'albo della Lombardia.

3. A pena di cancellazione dall'albo, i maestri di sci, fatta eccezione per i maestri-istruttori nazionali in regola con gli aggiornamenti annuali FISCI, producono al collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica, nonché un attestato comprovante la positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.

4. Nel caso in cui il maestro di sci non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza -

maggior e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, non si effettua la cancellazione dall'albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 12.

Corsi di specializzazione

1. In base alle esigenze e all'evoluzione tecnica dello sci la direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISCI e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, cura o promuove l'organizzazione di corsi ed esami di specializzazione dedicati ai maestri di sci, finalizzati anche al conseguimento della qualifica di direttori di scuole di sci; in particolare individua le materie d'insegnamento, i programmi e fissa le quote d'iscrizione entro l'importo massimo di € 750 per ciascun corso.

2. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono tenuti da apposite commissioni nominate di volta in volta con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che le presiede, dal presidente del collegio regionale dei maestri di sci o suo delegato, dal presidente della suddetta associazione o suo delegato e da tre a sei membri esperti nella materia di specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.

Sezione III

TARIFFE

Art. 13.

Tariffe

1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale per l'insegnamento dello sci sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il collegio regionale dei maestri di sci presenta al dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione e/ o modifica con il suddetto decreto.

2. Il decreto prevede tariffe diverse per lezioni individuali, per lezioni a gruppi di non più di quattro allievi e per lezioni collettive a gruppi di non più di dieci allievi. Tariffe preferenziali possono essere previste per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive.

Sezione IV

COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI

Art. 14.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. Il collegio regionale dei maestri di sci, istituito con l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione, è formato da tutti i maestri di sci iscritti all'albo della Regione, nonché da quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a)* l'assemblea, formata da tutti i componenti del collegio;
- b)* il direttivo, composto da non più di ventinove maestri di sci, eletti dall'assemblea fra i propri componenti, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino, di sci da fondo e di snowboard, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 4, lettera *d)*;
- c)* il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.

3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.

4. Spetta all'assemblea:

- a)* eleggere il direttivo;

- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) eleggere i componenti del collegio nazionale, come previsto all'art. 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81;
- d) adottare i regolamenti organizzativi del collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all'approvazione della giunta regionale;
- e) pronunciarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.

5. Spetta al direttivo:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo alla direzione generale regionale competente in materia di sport;
- b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 18, comma 8, della legge regionale n. 26/2002 nei confronti dei maestri di sci che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché dei maestri di sci di altri paesi;
- d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività dei maestri di sci;
- e) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 6, 11 e 12;
- f) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Sezione V

FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 15.

Esercizio in forma autonoma

1. I maestri di sci che esercitano autonomamente la professione devono comunicare al collegio regionale dei maestri di sci:

- a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento;
- b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.

Art. 16.

Scuole di sci

1. In attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2002, l'apertura e l'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento coordinato della pratica dello sci possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:

- a) organico costituito da un numero minimo di nove, o sei maestri di sci, rispettivamente per le scuole invernali o estive, iscritti all'albo della Lombardia, salvo deroga concessa dalla direzione generale regionale competente in materia di sport qualora il numero dei maestri di sci residenti nel comune interessato sia inferiore al minimo richiesto. Per le scuole che insegnano esclusivamente lo sci da fondo il numero minimo è ridotto a cinque unità. Per le scuole che insegnano esclusivamente lo snowboard il numero minimo è ridotto a sei unità per la scuola invernale, quattro per la scuola estiva. Anche ai fini del computo del numero minimo, un maestro non può appartenere a più

di una scuola, salvo il caso in cui appartenga sia a una scuola invernale sia a una scuola estiva e vi eserciti l'insegnamento rispettivamente nella sola stagione invernale e nella sola stagione estiva;

b) sede in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola;

c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno a base democratica e con ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali, esclusivamente fra i maestri di sci in ragione delle loro effettive prestazioni;

d) il direttore della scuola assume la rappresentanza legale a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di sci abilitato all'insegnamento della disciplina cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che nell'ambito della scuola riveste carattere di prevalenza;

e) coordinamento con le attività turistiche della stazione sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle attività;

f) disponibilità a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire e agevolare la pratica dello sci nelle scuole e da parte dei cittadini, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna nonché la promozione turistica;

g) stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento;

h) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole della zona. La denominazione «scuola di sci e di snowboard» è subordinata alla condizione che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano iscritti all'albo come maestri di snowboard.

2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole di sci. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.

3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e il parere del comune dove la scuola ha sede. Il parere s'intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente all'ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del comune medesimo.

5. La provincia verifica annualmente in capo alle scuole di sci aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle province.

6. Le scuole di sci, invernali o estive, comunicano rispettivamente entro il 30 giugno o il 31 gennaio di ogni anno alla direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate.

7. Qualora in capo a una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno un anno.

Sezione VI
S A N Z I O N I

Art. 17.

Sanzioni

1. In attuazione dell'art. 18, commi 1, 2 e 10 della legge regionale n. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 600,00 a € 2.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per la disciplina esercitata, in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione di cui all'art. 10, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 10, commi 3 o 4;

b) da € 1.500,00 a € 3.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di maestro di sci senza essere in possesso:

1) dell'abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre Regioni o province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'art. 10, commi 3 o 4;

2) o di uno o più requisiti di cui all'art. 4, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell'art. 10.

c) da € 500,00 a € 5.000,00, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'art. 13;

d) da € 2.500,00 a € 5.000,00, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) o all'art. 16, comma 1, lettera g);

e) da € 1.000,00 a € 3.000,00, in solido, per coloro i quali esercitano un'attività corrispondente a una scuola di sci, comunque denominata, in difformità dall'art 15 della legge regionale n. 26/2002 e dall'art. 16 del presente regolamento.

2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera b), si applica la sanzione più grave in concreto.

Capo III

LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

Sezione I

ALBO PROFESSIONALE

Art. 18.

Figura professionale

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna e su sentiero;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, queste ultime con esclusione delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o da fondo;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa e da fondo.

2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere b) e c), in fine, non si applicano laddove possa essere comunque necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche.

3. Alle guide alpine è riservata la sovrintendenza tecnica dei lavori in forte esposizione e di disaggio da attuarsi mediante tecniche a mano o attrezzature alpinistiche.

4. Nell'ambito del loro grado professionale, le guide alpine possono:

a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;

b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste da sci;

c) mantenere e segnalare sentieri e itinerari alpini e conservare e attrezzare aree naturali per la pratica dell'arrampicata;

d) collaborare alle operazioni di protezioni civile.

Art. 19.

Gradi della professione

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. Gli aspiranti guida alpina possono svolgere le attività di cui all'art. 18 rientranti nel seguente ambito di impegno:

a) per l'alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):

1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite di quota;

2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto difficili (TD) fino a 3500 metri di quota; ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;

b) per l'arrampicata sportiva senza limiti di difficoltà fino a 2000 metri di quota;

c) per lo sci-alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni con gli sci fino a un massimo di due giorni (una sola notte in rifugio).

3. A pena di cancellazione dall'albo professionale regionale, l'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina.

Art. 20.

Albo professionale regionale delle guide alpine

1. Salvo quanto previsto nell'art. 26, l'esercizio della professione di guida alpina nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.

2. L'albo è ripartito in due sezioni corrispondenti ai gradi della professione.

3. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.

Art. 21.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale delle guide alpine della Lombardia coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina nel grado per il quale è richiesta l'iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina;

c) idoneità psico-fisica alla professione di guida alpina attestata da certificato medico;

d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all'art. 27.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 22.

Abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, si consegue mediante la frequenza del corso di cui all'art. 23 e il superamento dell'esame di cui all'art. 24.

2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida alpina.

Art. 23.

Corsi di formazione e preparazione all'esame di guida alpina

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio nazionale delle guide alpine e del collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 1000 euro per il corso per aspirante guida alpina e 300 euro per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo. La direzione, sulla base di apposite convenzioni, può altresì affidare al collegio nazionale o al collegio regionale l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e successive modificazioni. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata minima di settanta giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; leggi e regolamenti professionali.

4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha una durata minima di venticinque giorni effettivi, in cui l'allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al comma 3.

5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;

b) certificato attestante l'età prescritta dall'art. 21, comma 1, lettera a), o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

d) solo per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale l'interessato attesti di aver esercitato la professione come aspirante guida alpina, anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione della domanda;

e) solo per il corso per aspirante guida alpina, il curriculum alpinistico e l'attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 6.

6. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per aspirante guida alpina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione tecnica di cui all'art. 25. La direzione rende noti il programma, la data e la sede della prova, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo esple-

tamento, mediante avviso, che pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.

7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 6. La domanda è corredata dal curriculum alpinistico e dai documenti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), regolari e non scaduti.

8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione tecnica, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono: accertare l'idoneità della pista e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche; giudicare circa la sussistenza di condizioni adeguate, soprattutto in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti, alle attività e ai giudizi svolti. In presenza di accertamento o giudizio sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.

Art. 24.

Esami di abilitazione

1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'art. 23, comma 6, secondo periodo, e si tengono dinanzi alla commissione di cui all'art. 25.

2. L'esame per aspirante guida alpina consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle materie di cui all'art. 23, comma 3.

3. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati all'art. 23, comma 3.

4. L'ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza dei corrispondenti corsi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23.

Art. 25.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente o suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e, nell'ambito delle stesse, la formazione di sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove attitudinali di cui all'art. 23, comma 6, e delle prove tecnico-pratiche, di cui all'art. 24, comma 2.

2. Le commissioni d'esame sono composte da:

a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, individuati dal dirigente mediante sorteggio tra almeno dieci nominativi, forniti dal collegio regionale delle guide alpine;

b) due esperti nelle materie insegnate nel corso;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna.

3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.

4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.

5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.

Art. 26.

Guide alpine di altre regioni e altri Stati

1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al collegio regionale delle guide alpine della Lombardia l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine. La domanda è corredata dal certificato di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l'iscrizione all'albo di altra Regione o provincia autonoma. Il collegio provvede all'iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti della guida. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono segnalare preventivamente al collegio regionale delle guide alpine della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).

3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e le guide alpine cittadini di paesi terzi di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui al comma 3 non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte del collegio nazionale delle guide alpine, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.

6. L'esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti commi, ferma restando la necessità della previa iscrizione all'albo di altra Regione o provincia autonoma o del previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco di un anno o, in ogni caso, se la guida ha un recapito anche stagionale nel territorio della Lombardia.

Sezione II

AGGIORNAMENTO

Art. 27.

Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per le guide alpine, distinti per ciascun grado; in particolare, fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 300 euro per ciascun corso.

2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale delle guide alpine, avvalendosi per la parte tecnico pratica e didattica degli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo iscritti agli albi, dando la precedenza agli iscritti all'albo della Lombardia.

3. A pena di cancellazione dall'albo, le guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 26/2002, producono al proprio collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, nonché un attestato comprovante la regolare e positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.

4. Nel caso in cui la guida alpina non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, non si effettua la cancellazione dall'albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.

Sezione III

T A R I F F E

Art. 28.

T a r i f f e

1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine, sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il collegio regionale delle guide alpine, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide alpine e approvata dai competenti organi statali, presenta al dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione e/o modifica con il suddetto decreto.

2. In caso di partecipazione a operazioni di soccorso o di protezione civile, alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina è assicurata almeno la corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario.

Sezione IV

COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE

Art. 29.

Collegio regionale delle guide alpine

1. Il collegio regionale delle guide alpine, istituito con l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione, è formato da tutte le guide alpine iscritte all'albo della Regione, nonché da quelle ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, nonché dagli accompagnatori di media montagna iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 33.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza diritto di voto;

b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali: sette guide alpine-maestri di alpinismo e due aspiranti guida alpina, tutti eletti dall'assemblea tra i propri componenti; un accompagnatore di media montagna eletto dagli iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 33;

c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.

3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.

4. Spetta all'assemblea:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) adottare i regolamenti organizzativi del collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all'approvazione della giunta regionale;
- d) pronunciarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.

5. Spetta al direttivo:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco speciale di cui all'art. 33, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo e dell'elenco alla direzione generale regionale competente in materia di sport;
- b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 18, comma 8 della legge regionale n. 26/2002 nei confronti delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché delle guide alpine di altri paesi;
- d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;
- e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere per tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- f) collaborare con le comunità montane per l'autorizzazione all'apprestamento e all'apertura delle piste da sci ai sensi della normativa vigente;
- g) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 23 e 27;
- h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Sezione V

FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 30.

Esercizio in forma autonoma

1. Le guide alpine che esercitano autonomamente in Lombardia la professione devono comunicare al collegio regionale delle guide alpine:

- a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'esercizio della professione;
- b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.

Art. 31.

Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

1. In attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2002, l'apertura e l'esercizio di scuola per l'insegnamento coordinato delle pratiche cui all'art. 18, comma 1, lettera c) possono essere effettuati

decorsi novanta giorni dalla presentazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:

- a) organico costituito da un numero minimo di tre guide alpine, di cui almeno due guide alpine-maestri di alpinismo, iscritte all'albo della Lombardia o che esercitino regolarmente la professione in Lombardia, con esclusione dei casi di esercizio occasionale di cui all'art. 26, comma 6;
- b) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno a base democratica, che preveda la ripartizione dei proventi tra le guide alpine in ragione delle loro effettive prestazioni;
- c) il direttore della scuola deve essere una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo regionale e deve essere titolare della rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;
- d) coordinamento con le attività turistiche della stazione sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle attività e organizzazione di soccorso;
- e) disponibilità a collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire e agevolare la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le province e le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;
- f) stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni, derivanti dall'insegnamento.

2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio, accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine, dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.

3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del collegio regionale delle guide alpine e il parere del comune dove la scuola ha sede; il parere s'intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente all'ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del comune medesimo.

5. La provincia verifica annualmente in capo alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo dandone comunicazione alle province.

6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo comunicano entro il 30 giugno di ogni anno alla direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate.

7. Qualora in capo una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno un anno.

Sezione VI
S A N Z I O N I

Art. 32.

S a n z i o n i

1. In attuazione dell'art. 18, commi 1, 2 e 10 della legge regionale n. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 600,00 a euro 2.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per il grado esercitato, in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione di cui all'art. 26, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 26, commi 3 o 4;

b) da € 1.500,00 a € 3.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere in possesso:

1) dell'abilitazione per il grado esercitato, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre regioni o province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'art. 26, commi 3 o 4;

2) o di uno o più requisiti di cui all'art. 21, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell'art. 26;

e) da € 500,00 a € 5.000,00, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'art. 28;

d) da € 2.500,00 a € 5.000,00, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'art. 30, comma 1, lettera a);

e) da € 1.000,00 a € 3.000,00, in solido, per coloro i quali esercitano un'attività corrispondente a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall'art. 15 della legge regionale n. 26/2002 e dall'art. 31 del presente regolamento.

2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera b), si applica la sanzione più grave in concreto.

Sezione VII

ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA

Art. 33.

Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna

1. L'accompagnatore di media montagna svolge, nelle zone determinate dal dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il collegio regionale delle guide alpine, le attività di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi. In particolare illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 35 in relazione con l'art. 26, l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine. L'iscrizione dell'accompagnatore di media montagna agli elenchi o albi di altre regioni che prevedono tale figura non preclude l'iscrizione all'elenco della Regione Lombardia. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, nonché relativa ai requisiti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), c), d), e) e alla maggiore età. L'abilitazione deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; possono altresì essere iscritti all'elenco speciale coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore oltre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all'art. 34. L'iscrizione s'intende concessa, qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza del corso di cui al comma 5 e il superamento dell'esame di cui al comma 9. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport ed è dallo stesso revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari al rilascio.

5. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di accompagnatore di media montagna. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote, di iscrizione entro l'importo massimo di 500 euro per ciascun corso. La direzione, sulla base di apposita convenzione, può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio regionale.

6. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e successive modificazioni. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni e ha contenuto teorico-pratico, volto a formare l'idoneità tecnica e a trasmettere la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata la professione.

8. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;

b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

9. L'esame di abilitazione è organizzato dalla direzione generale regionale competente in materia di sport e si tiene dinanzi alla commissione di cui all'art. 25. La direzione rende noti il programma, la data e la sede dell'esame, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione. L'esame è volto ad accertare la preparazione tecnico-professionale acquisita dai candidati con la frequenza del corso teorico-pratico.

10. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione all'esame almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 9. La domanda è corredata dall'attestato, regolare e non scaduto, comprovante la costante e positiva frequenza del corso di cui al comma 5.

Art. 34.

Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'elenco

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna, secondo modalità e contenuti determinati con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport; in particolare, la direzione fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di € 150 per ciascun corso.

2. A pena di cancellazione dall'elenco speciale, gli accompagnatori di media montagna producono al proprio collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica, nonché un attestato comprovante la regolare e positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.

3. Nel caso in cui l'accompagnatore di media montagna non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, non si effettua la cancellazione dall'elenco speciale, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 35.

Norma di rinvio

1. Agli accompagnatori di media montagna si applicano gli articoli 26, 28, 30 e 32, con esclusione della lettera e). A tal fine, le citazioni delle guide alpine e dell'albo professionale regionale delle guide alpine effettuate in detti articoli s'intendono riferite agli accompagnatori di media montagna e all'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.

Capo IV

ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI

Sezione I

TIPI E REQUISITI

Art. 36.

Tipi di aree in cui si pratica lo sci

1. Ai fini del presente regolamento, le aree in cui si pratica lo sci si distinguono nei tipi seguenti:

a) pista da discesa: tracciato destinato alla discesa, delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione di cui alla sezione II, preparato, normalmente accessibile, controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;

b) pista da fondo: tracciato destinato al percorso da fondo, delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione di cui alla sezione II, preparato, normalmente accessibile, controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;

c) campo scuola: area delimitata, in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea all'esercitazione dei principianti;

d) itinerario sciistico: percorso misto che può non essere delimitato, classificato ai sensi della sezione II, preparato, controllato, protetto; pertanto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo; è segnalato e normalmente accessibile nei limiti di cui al comma 3, ed è segnato in arancione.

2. L'esercente di cui all'art. 45 può destinare apposite piste, con le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e c), alla pratica esclusiva dello sci alpino o dello snowboard.

3. L'esercente di cui all'art. 45 o qualsiasi altro interessato che si faccia carico della segnaletica, volta all'individuazione in loco dell'accesso e del percorso di un itinerario sciistico e alla sua segnatura in arancione, deve provvedere alla chiusura dell'accesso in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici derivanti dalle condizioni atmosferiche o da possibili valanghe, slavine, frane e simili eventi. Egli deve altresì installare in corrispondenza dell'accesso all'itinerario un avviso circa la potenziale pericolosità dell'itinerario, in considerazione dell'eventuale mancanza della delimitazione, della classificazione, della preparazione, del controllo, della protezione, nonché della segnaletica diversa da quella di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 37.

Requisiti generali delle piste

1. Le piste, di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b), hanno i seguenti requisiti minimi:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;

b) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

c) sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;

d) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo, durante l'apertura al transito degli sciatori;

e) sono prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; tuttavia l'attraversamento a livello di una strada

carrozzabile può essere consentito caso per caso per giustificati motivi, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

f) ove ciò sia ambientalmente compatibile, sono inerbite, per tutta la superficie, scarpate comprese;

g) l'area comune a più piste presenta caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;

h) i percorsi di trasferimento (skiweg) non superano una pendenza del dieci per cento;

i) la confluenza di due o più piste ha luogo in settore che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.

Art. 38.

Requisiti delle piste da discesa

1. Le piste da discesa hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi:

a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi, alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni caso non inferiore a metri 20, salvo che per tratti opportunamente segnalati;

b) se utilizzate come percorsi di trasferimento (skiweg) o di rientro hanno larghezza non inferiore a metri 3,50;

c) hanno un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 durante l'apertura al transito degli sciatori, salvo casi particolari, quali per esempio i sottopassi, o salvo brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;

d) la parte terminale, per larghezza e profilo, è tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alle caratteristiche della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona.

Art. 39.

Requisiti delle piste da fondo

1. Le piste da fondo hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi:

a) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti garantiscono la presenza di almeno una traccia per il passo alternato e una per il passo pattinato, oltre a una fascia di almeno metri uno per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;

b) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;

c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno metri uno per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;

d) hanno un franco verticale libero non inferiore a metri 2,50 durante l'apertura al transito degli sciatori;

e) ai tratti in salita e in discesa devono se possibile alternarsi tratti pianeggianti, al fine di garantire la varietà del percorso e il gradimento dell'utenza.

Sezione II

CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE

Art. 40.

Classificazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:

- a) pista facile (segnata in blu): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al venticinque per cento, fatta eccezione per brevi tratti;
- b) pista di media difficoltà (segnata in rosso): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al quaranta per cento, fatta eccezione per brevi tratti;
- c) pista difficile (segnata in nero): pista avente pendenza superiore al quaranta per cento.

Art. 41.

Classificazione delle piste da fondo

1. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:

- a) pista facile (segnata in blu), praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche:
- 1) pendenza longitudinale non superiore al dieci per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
 - 2) lunghezza non superiore a 10 chilometri;
 - 3) dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;
 - 4) sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
 - 5) tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali: curve molto strette; salite ripide o lunghe, che comportino una discreta padronanza delle tecniche di sciata e siano superabili da un principiante solo con passo a scaletta; discese ripide e lunghe, o con scarsa visibilità;
- b) pista di media difficoltà (segnata in rosso), praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:
- 1) pendenza longitudinale non superiore al venti per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
 - 2) lunghezza non superiore a 20 chilometri;
 - 3) dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
 - 4) sezione che presenta moderata pendenza trasversale;
 - 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
- c) pista difficile (segnata in nero), praticabile da sciatori esperti, avente almeno una delle seguenti caratteristiche:
- 1) pendenza longitudinale superiore al venti per cento;
 - 2) dislivello massimo superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
 - 3) sezione che presenta pendenza trasversale;
 - 4) tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.

Sezione III

APPRESTAMENTO E APERTURA AL PUBBLICO

Art. 42.

Autorizzazione all'apprestamento della pista

1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento della pista, coerente con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 26/2002, è presentata alla comunità montana nel cui territorio il richiedente intende apprestare la pista.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato:

a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito da:

1) planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello, in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati;

2) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue:

2.1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti;

2.2) i tratti di pista serviti da più impianti di trasporto a fune;

2.3) gli impianti, le infrastrutture e i servizi funzionali alla pista;

2.4) le particolarità morfologiche della pista;

2.5) le opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, scavi, movimenti di terra, rete di canali per la raccolta di acque superficiali, ecc.);

2.6) le sezioni di cui al numero 3);

2.7) gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi materiali che s'intende realizzare al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;

3) sezioni trasversali più significative e, in ogni caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;

4) carta delle pendenze in scala minima 1:4.000;

5) carta e relazione geologica relativa alla pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio valanghe e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto contro di esso;

b) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) descrizione del contenuto degli elaborati di cui alla lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4. La relazione si sofferma, fra l'altro, sui seguenti punti:

1.1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);

1.2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);

1.3) descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano;

1.4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti serventi;

2) descrizione degli elementi e degli interventi finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ove non possano essere rappresentati ai sensi della lettera a), numero 2.7);

3) proposta motivata di classificazione della pista.

3. La comunità montana:

a) accerta la regolarità della domanda e della documentazione;

b) accerta la conformità della pista progettata alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare ai requisiti di cui agli articoli 37, 38, 39;

c) accerta la coerenza della domanda con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 26/2002;

d) acquisisce parere tecnico della commissione tecnica per le piste da sci istituita presso la comunità montana ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 26/2002;

e) raggiunge un'intesa con i comuni interessati.

4. Perfezionata l'istruttoria, la comunità montana rilascia, entro novanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione all'apprestamento della pista, stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni, nonché il termine per l'apprestamento.

5. La comunità montana trasmette l'autorizzazione al richiedente e, in copia, alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

Art. 43.

Autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata

1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 42 provvede nel termine all'apprestamento della pista.

2. Perfezionato l'apprestamento, l'interessato presenta alla comunità montana la domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all'autorizzazione;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di aver istituito il servizio pista e il servizio di soccorso di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e d), e di aver nominato il direttore della pista di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), con i requisiti di cui all'art. 47, specificandone le generalità;

c) copia autentica del contratto di cui all'art. 45, comma 1, lettera a); la presentazione della copia può essere sostituita dall'esibizione dell'originale.

4. Perfezionata l'istruttoria, la comunità montana rilascia entro trenta giorni dalla domanda l'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista, con la quale provvede altresì alla classificazione ai sensi della sezione II e fissa eventuali prescrizioni specifiche per l'esercizio e il termine adeguato entro cui deve essere aperta la pista.

5. La comunità montana trasmette l'autorizzazione al richiedente e, in copia, alla direzione generale regionale competente in materia di sport, alla quale comunica altresì il nominativo del direttore della pista.

6. Il richiedente autorizzato all'apertura al pubblico assume la funzione di esercente della pista.

Art. 44.

Elenco regionale delle piste da sci

1. Le piste classificate sono incluse nell'elenco regionale delle piste da sci, istituito presso la direzione generale regionale competente in materia di sport, ove sono riportate in particolare:

- a) le generalità dell'esercente della pista;
- b) la classificazione della pista e le sue caratteristiche;
- c) le generalità del direttore della pista.

Sezione IV

E S E R C I Z I O

Art. 45.

Esercente della pista

1. L'esercente della pista deve, prima dell'apertura al pubblico:

a) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli utenti, che deriva dall'esercizio della pista;

b) istituire un adeguato servizio pista, composto da una o più persone a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; ovvero affidare i compiti a terzi ai sensi e nei limiti di cui all'art. 54, comma 4;

c) nominare un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 46, comma 1;

d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 48, comma 4, salvo che la comunità montana autorizzi l'esercente a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso.

2. Il servizio piste, il direttore delle piste e il servizio di soccorso possono essere comuni a più piste facenti parte del medesimo comprensorio. In tal caso l'adeguatezza del servizio piste e del servizio di soccorso sono commisurate al complesso delle piste alle quali ineriscono.

3. L'esercente della pista deve:

a) provvedere alla manutenzione estiva delle piste adottando tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque;

b) astenersi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente, nella produzione di neve artificiale.

4. La comunità montana comunica alla direzione generale regionale competente in materia di sport il nominativo del direttore della pista.

Art. 46.

Compiti del direttore della pista

1. L'esercente della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi dell'art. 54, comma 4.

2. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al comma 1, l'esercente della pista nomina il direttore della pista.

Art. 47.

Requisiti del direttore della pista

1. Può essere nominato direttore della pista chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica, risultante da certificato medico;

d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina - maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni o, in alternativa, qualifica FIS di omologatore di piste di sci nazionali ed esercizio della corrispondente attività da almeno cinque anni;

g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata in diverso comprensorio.

Art. 48.

Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso

1. L'esercente della pista è responsabile dei compiti di soccorso di cui al comma 4 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista.

2. Il servizio di soccorso è composto da persone in possesso di abilitazione al pronto soccorso, conseguita secondo la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. L'esercente della pista determina annualmente l'organico del servizio di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni anno alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 4. In particolare, ove necessario, sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti.

4. Il servizio di soccorso ha il compito di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulla pista, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare l'infortunato sino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.

5. La responsabilità del servizio di soccorso, cessa con la consegna dell'infortunato agli ordinari servizi di soccorso.

Art. 49.

Compiti del servizio pista

1. L'esercente della pista è responsabile dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio pista, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista, ovvero procede con affidamento a terzi ai sensi e nei limiti di cui all'art. 54, comma 4.

Art. 50.

Delimitazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa aperte al transito degli sciatori sono delimitate lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.

2. La palinatura può essere omessa:

- a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, quali pendii o scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate;
- b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;
- c) nei tratti di confluenza di più piste;
- d) in brevi tratti di raccordo delle piste.

3. La palinatura è integrata con dischi posti a intervalli di circa 100 metri recanti la denominazione o numerazione della pista. I dischi sono numerati in progressione a partire dalla quota inferiore.

4. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente di 80 centimetri e di 30 centimetri.

Art. 51.

Delimitazione delle piste da fondo

1. Le piste da fondo aperte al transito degli sciatori sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

- a) lungo il bordo pista che separa tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
- b) lungo almeno un bordo pista quando questa sia tracciata in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri la palinatura è integrata con cartelli che, posti a intervalli di 200 metri, indicano la distanza ancora da percorrere.

3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. La parte terminale delle palme è colorata di arancione per un'altezza di 80 centimetri.

Art. 52.

Segnaletica delle piste

1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono dotate della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

2. All'utente è data adeguata informazione sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori.

3. La segnaletica soddisfa le seguenti esigenze:

- a) integrare la palinatura di cui agli articoli 50 e 51, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
- b) all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenziare la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
- c) lungo la pista, fornire le informazioni integrative della palinatura, di cui all'art. 50, comma 3 e all'art. 51, comma 2;

d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, dare, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;

e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita che costituiscono principali linee di alimentazione dei comprensori per lo sci da discesa, fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 57, 58 e 60;

f) in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto generale delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 57 e 59;

g) le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche sono segnalate in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, alle stazioni degli impianti di risalita;

h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo si conformano alle norme dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

i) informare adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

Art. 53.

Preparazione delle piste

1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto di adeguata preparazione e manutenzione, affinché siano in condizioni idonee alla sicura agibilità e alla sicura pratica dello sci.

2. In particolare, si provvede a:

- a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
- b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;
- c) proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente.

3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.

Art. 54.

Protezione delle piste

1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto di adeguata protezione, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici, specialmente dal pericolo di valanghe.

2. In particolare, si provvede a:

- a) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni, e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
- b) segnalare le intersezioni delle piste di sci con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia.

3. Nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, devono essere adottati, anche in relazione alla funzione degli stessi, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

Art. 55.

Regolazione dell'accesso alle piste

1. Salvo quanto previsto al comma 3, le piste di sci da discesa sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le piste di sci da fondo sono aperte al transito degli sciatori negli orari esposti sugli appositi pannelli di cui all'art. 52, comma 3, lettera f).

3. È disposta ed effettuata la chiusura degli accessi delle piste, anche durante l'orario di cui ai commi 1 e 2, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità atipica, anche temporanea, con particolare riferimento a:

a) situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56;

b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;

c) pericolo di distacco di valanghe;

d) le operazioni di battitura con mezzi meccanici e tutte le altre operazioni potenzialmente pericolose;

e) gare o allenamenti.

4. La chiusura delle piste ai sensi del comma 3 è totale o parziale a seconda dell'estensione della potenziale pericolosità.

5. La chiusura delle piste ai sensi del comma 3 è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata sia, dove occorre, mediante segnale di pericolo, sia nei pannelli di cui all'art. 52, comma 3, lettere e) e f).

6. Durante l'orario di apertura è consentito il transito sulle piste di mezzi battipista e motoslitte soltanto per interventi di soccorso e per interventi del servizio pista dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 56.

Controllo sulle piste

1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto di controllo costante, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, con particolare riguardo alla sicurezza degli sciatori.

2. Il controllo è anche volto a effettuare la vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 57, 58, 59 e 60. L'addetto al servizio pista può disporre l'allontanamento dalle piste dell'utente che violi detti obblighi.

3. Dopo la chiusura degli impianti di risalita sono effettuate discese di controllo per accertare che sulle piste servite da detti impianti non siano rimasti sciatori in difficoltà.

Sezione V

COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI

Art. 57.

Regole generali

1. È fatto obbligo ai praticanti dello sci di rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata;

b) lo sciatore è tenuto a conoscere e a rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita;

c) ogni pista di sci da discesa o da fondo può essere percorsa con l'attrezzo o con gli attrezzi al cui uso la pista è destinata;

d) è vietato salire, scendere o comunque percorrere a piedi, ovvero con altro mezzo diverso dagli sci, dal monosci o dallo snow-board, le piste di sci da discesa o da fondo, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di servizio, nonché per il personale addetto o autorizzato;

e) è altresì vietato salire lungo le piste di sci da discesa con attrezzature da sci alpinismo o da sci escursionismo;

f) la salita, la discesa o il percorso a piedi di una pista da sci sono consentiti solo nei casi di assoluta necessità e a condizione che siano effettuati lungo i bordi della medesima pista;

g) lo sciatore deve agire nella consapevolezza che lo sci comporta una certa dose di rischio e che una non consona preparazione fisica/mentale, l'utilizzo di una attrezzatura non adeguata rispetto alle proprie capacità o non idonea rispetto alle condizioni ambientali e comportamenti scorretti possono causare dei danni a sé stesso e a terzi, di cui è direttamente responsabile;

h) chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente;

i) ogni persona coinvolta in un incidente, sia da protagonista sia da testimone, sia responsabile sia non, è tenuto a fornire le proprie generalità;

j) è obbligatorio seguire i consigli sul comportamento o le prescrizioni stabilite dal gestore dell'impianto di risalita, riportati sugli appositi cartelli;

k) ogni sciatore deve avere le conoscenze tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;

l) se sul percorso è in svolgimento una competizione organizzata, lasciare libera la pista fino al termine della gara;

m) è vietato l'accesso e la permanenza sulle piste chiuse ai sensi dell'art. 55, commi 1, 2 e 3.

Art. 58.

Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino

1. Gli utenti degli impianti di risalita delle piste da sci hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni relative all'uso dei medesimi, contenute nei regolamenti d'esercizio esposti al pubblico, e sono tenuti ad attenersi agli inviti, alle avvertenze e alle disposizioni impartite dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza, concernenti il corretto funzionamento degli impianti, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

2. Ogni sciatore deve sciare «a vista», deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie capacità e ai propri limiti, alle condizioni del percorso e dell'innevamento, alle condizioni atmosferiche e all'affollamento sulla pista.

3. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

5. Lo sciatore che si immette su una pista, o attraversa un terreno di esercitazione, o si rimette in movimento dopo una sosta, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

6. Lo sciatore deve evitare di fermarsi sulle piste e, in specie in modo, nei passaggi obbligati o senza visibilità, se non in caso di assoluta necessità. In caso di caduta lo Sciatore deve sgombrare la pista il più presto possibile.

7. Lo sciatore che risale o discende la pista a piedi deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità.

Art. 59.

Regole comportamentali per la pratica dello sci da fondo

1. Il fondista deve rispettare la delimitazione della pista e la segnaletica. Sui binari deve seguire il senso di marcia e la direzione indicata.

2. Se la pista è battuta a più binari, lo sciatore deve utilizzare la pista di destra. Nel caso di gruppi occorre procedere sempre in fila sulla pista di destra.

3. Lo sciatore che precede non è tenuto a dare pista, tuttavia deve lasciare il passo al fondista più veloce ogniqualvolta ritenga di poterlo fare senza pericolo. Il sorpasso può essere effettuato sia a destra sia a sinistra su una traccia libera o fuori pista, avvertendo a voce lo sciatore che precede, ma sempre, senza creare pericolo per gli altri.

4. In caso di percorso a traccia semplice e doppio senso di marcia, per evitare l'incrocio, entrambi gli sciatori debbono liberare la pista portandosi alla propria destra. Sui pendii, dare precedenza allo sciatore che scende. Tenere sempre i bastoncini accostati al corpo per evitare difficoltà nelle manovre.

5. Ogni fondista, specie nella discesa, deve adattare la sua velocità e il suo comportamento alle proprie capacità tecniche, nonché alle condizioni della neve, del tempo, della visibilità, dell'affollamento sulla pista. Tenere sempre una distanza di sicurezza con lo sciatore che precede.

6. La sosta deve essere effettuata fuori dai binari e dalla pista. In caso di caduta lo sciatore deve lasciare libera la pista il più presto possibile, spostandosi dalla traccia.

7. Il fondista non deve mai abbandonare rifiuti sulla pista, né danneggiare l'ambiente. La traccia non deve essere rovinata, camminando senza sci, con sci da discesa, con slitte o altri mezzi.

Art. 60.

Regole comportamentali per la pratica dello snowboard

1. Si applicano allo snowboarder le regole di cui all'art. 58.

2. Lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone (giri di tallone/spinte all'indietro) deve guardare indietro e controllare tutt'intorno, così come nei salti è necessario assicurarsi che la zona circostante sia libera.

3. Ogni snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta.

4. Lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:

a) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;

b) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli;

c) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini.

Art. 61.

Azioni di prevenzione

1. La direzione generale competente in materia di sport attiva le seguenti iniziative:

a) con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, del collegio regionale delle guide alpine, delle province e delle comunità montane, procede alla raccolta, all'esame e allo studio dei dati inerenti agli incidenti occorsi nello svolgimento di attività sportive nelle località montane, al fine di concordare con gli stessi l'individuazione e l'attuazione di efficaci azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sportive della montagna;

b) promuove campagne di informazione per i cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica dello sci.

Sezione VI

SANZIONI

Art. 62.

Sanzioni

1. In attuazione dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 5.000,00 a € 25.000,00 per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista da sci senza le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43;

b) da € 2.500,00 a € 20.000,00 per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista da sci in difformità dai contenuti dell'autorizzazione;

c) da € 8.000,00 a € 25.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista da sci senza aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 45, comma 1, lettera a);

d) da € 2.500,00 a € 15.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista senza aver istituito il servizio piste di cui all'art. 49;

e) da € 5.000,00 a € 25.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista senza aver istituito il servizio soccorso di cui all'art. 48;

f) da € 2.000,00 a € 5.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista senza aver nominato il direttore delle piste;

g) da € 1.300,00 a € 13.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista, senza ottemperare alle prescrizioni contenute nella sezione IV;

h) da € 40,00 a € 400,00 per chiunque, nell'esercizio della pratica dello sci, non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 57, 58, 59 e 60.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63.

Disposizioni transitorie

1. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale i maestri di sci già iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale le guide alpine già iscritte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono iscritti di diritto all'elenco speciale gli accompagnatori di media montagna già iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La specializzazione per l'insegnamento dell'uso dello snowboard conseguita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline dello sci alpino o dello sci da fondo è equivalente a tutti gli effetti all'abilitazione di maestro di sci nella disciplina dello snowboard.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo già iscritte agli elenchi regionali provvedono ad adeguare gli atti costitutivi, gli statuti e le proprie strutture ai requisiti e ai presupposti prescritti nel presente regolamento, dandone comunicazione alla direzione generale competente in materia di sport.

6. Nell'elenco regionale delle piste da sci sono incluse le piste esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali la comunità montana competente per territorio attesta l'idoneità alla pratica dello sci, su domanda dell'esercente e previo parere della commissione tecnica per le piste da sci.

7. Coloro i quali hanno svolto su incarico dell'esercente della pista, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, funzioni di direttore di pista per almeno tre anni, hanno titolo per essere nominati direttore di pista, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'art. 47.

8. Gli esercenti delle piste già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono ad adeguare la segnaletica esistente alle prescrizioni di cui all'art. 52 entro tre anni dell'entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, essi sono immediatamente obbligati a dotare le piste della segnaletica volta a fornire le indicazioni minime necessarie agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste.

Art. 64.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in data 31 ottobre 2003.

2. Da tale data s'intende cessata la vigenza delle disposizioni citate dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 26/2002.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 7 ottobre 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/14431 del 6 ottobre 2003

03R0827

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 maggio 2003, n. 0152/Pres.

Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 47/1978.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12;

Considerato che il comma 4 di detto articolo di legge autorizza l'amministrazione regionale a concedere un contributo nella misura massima del 50% della spesa sostenuta da piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dalla stessa concesse in materia di ricerca e sviluppo;

Constatato che l'articolo medesimo prevede altresì che le modalità e le condizioni per gli interventi di cui sopra vengano stabilite con apposito regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'industria;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1376 del 16 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 maggio 2003

GUERRA

Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'art. 21, comma 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali, dei contributi previsti dall'art. 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche, per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dalla stessa concesse in materia di ricerca e sviluppo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici le piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, vanno presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - direzione regionale dell'industria.

2. Le domande vanno corredate della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sul contenuto della consulenza affidata nonché sulle modalità di svolgimento e sulla durata della stessa;

b) nota di presentazione, con indicate le caratteristiche professionali del soggetto o dei soggetti consulenti cui l'impresa intende affidare lo studio di fattibilità;

c) dichiarazione con la quale l'impresa s'impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali;

e) preventivo di spesa.

3. L'amministrazione regionale si riserva di richiedere per una sola volta qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria ai fini istruttori.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello disciplinata dal capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Le domande vengono istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; a parità di, data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione regionale dell'industria.

3. Qualora la domanda risulti incompleta la direzione suddetta provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

4. Ad avvenuta ricezione delle integrazioni richieste si provvede alla continuazione dell'iter istruttorio; in tal caso, per la concessione del contributo, si fa riferimento alla disponibilità finanziaria esistente al momento della data di arrivo delle integrazioni.

Art. 5.

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammesse le spese per studi di fattibilità e di predisposizione dei progetti di ricerca da presentare all'Unione europea forniti da consulenti esterni all'organizzazione aziendale.

2. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A.

3. Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ivi compresi gli anticipi.

4. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali.
5. Non sono ammessi i costi interni.

Art. 6.

Entità massima del contributo

1. Le domande sono contribuibili nel limite massimo di euro 5.000,00.

Art. 7.

Documentazione da presentare a consuntivo

1. L'impresa beneficiaria, in fase di rendicontazione, è tenuta a presentare alla direzione regionale dell'industria una relazione rilasciata dal consulente relativa allo studio di fattibilità e alla predisposizione del progetto di ricerca all'Unione europea, nonché le fatture comprovanti la prestazione, debitamente quietanzate.

2. L'impresa beneficiaria inoltre è tenuta a presentare copia della domanda di contributo e copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando, agli Uffici comunitari competenti.

Art. 8.

Rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal regolamento CE n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L. 010 del 13 gennaio 2001.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

03R0547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 maggio 2003, n. 0156/Pres.

Regolamento CE n. 1257/1999 - Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 25 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

Visto il Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2000-2006, approvato con

decisione della commissione delle Comunità europee C(2000)2902 del 29 settembre 2000, modificata con decisione C(2001) 2442 del 2 agosto 2001 e con decisione C(2002)1718 del 25 giugno 2002;

Vista in particolare la misura M - commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità, sottomisura M1 - commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - azione 2 - commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani la cui gestione è attribuita al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

Rilevato che nelle schede della misura M si dispone che con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, è approvato apposito provvedimento che detta le disposizioni applicative del programma;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4489 del 30 dicembre 2002 con la quale vengono ripartiti i fondi destinati alla misura M, nell'arco dell'intera programmazione del piano di sviluppo rurale e vengono attribuiti all'azione 2 della sottomisura M1 € 1.500.000,00;

Visto il «Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1 - regolamento applicativo dell'azione 2 - commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani»; predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1461 del 23 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 maggio 2003

TONDO

Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'azione 2 - commercializzazione delle produzioni locali di cui al piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR) - asse 2 - misura M - sottomisura M1 - approvato con la decisione della Commissione europea n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 e modificato con decisione della Commissione europea n. C(2002) 1718 del 25 giugno 2002.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) prodotti agricoli: sono i prodotti individuati nell'allegato 1 dell'elenco previsto all'art. 32 del trattato CE e riportati nell'allegato 1 del presente regolamento;

b) prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli: sono i prodotti ottenuti per trasformazione di un prodotto agricolo. Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento fisico di un prodotto agricolo, che comporti l'ottenimento di un altro prodotto agricolo previsto nell'allegato 1 del presente regolamento;

c) prodotti agricoli di qualità: si intendono quelli biologici, a denominazione di origine controllata (D.O.C.), a denominazione di

origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a indicazione geografica tipica (L.G.T.), a denominazione di origine protetta (D.O.P.), ad indicazione geografica protetta (I.G.P.);

d) prodotti di nicchia: per produzioni di nicchia si intendono quelle agroalimentari tradizionali riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

e) requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali: sono quelli fissati dalle normative riportate nell'allegato 2 del presente regolamento;

f) produttori agricoli: sono le imprese agricole iscritte al registro a termini dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 3.

Interventi

1. Sono ammissibili i seguenti interventi:

a) realizzazione o ristrutturazione di fabbricati da destinare a centri di commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità e di nicchia;

b) acquisto di attrezzature, anche informatiche, e di arredi finalizzati allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di ristrutturazione di fabbricati di cui al comma 1, lettera a) sono quelli previsti dall'art. 65 della legge regionale 11 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di favorire la valorizzazione delle produzioni agricole accentuandone i tradizionali collegamenti con le attività artigianali e con l'offerta turistica delle zone montane, sono ammissibili a finanziamento interventi di realizzazione o ristrutturazione di fabbricati che prevedano anche spazi da dedicare alla sola esposizione e/o promozione di prodotti di artigianato tipico delle aree montane e dell'offerta turistica dell'area. La superficie totale di tali spazi non può essere superiore al 20% della superficie complessivamente dedicata alla commercializzazione.

4. Non sono ammissibili gli interventi che:

a) prevedono solamente acquisti di attrezzature ed arredi di cui al comma 1, lettera b);

b) prevedono un costo complessivo inferiore a € 50.000,00;

c) sono riferiti ad immobili non serviti da viabilità di accesso senza limitazioni al transito, ed adeguata a garantire la funzione di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità e di nicchia.

Art. 4.

Attività di commercializzazione, esposizione e promozione

1. L'attività di commercializzazione svolta nei centri di cui all'art. 3, comma 1, deve riguardare esclusivamente:

a) prodotti agricoli;

b) prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c) prodotti agricoli di qualità;

d) prodotti di nicchia;

non provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea.

2. L'attività di esposizione e promozione può riguardare anche prodotti di artigianato locale e di artigianato tipico delle aree montane, nonché di materiale di promozione turistica dell'area montana.

Art. 5.

Beneficiari

1. Sono beneficiari pubblici: i comprensori montani di cui all'art. 4 della legge regionale n. 33/2002, le province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2002 e i comuni compresi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975 in forma singola o associata secondo le disposizioni del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I beneficiari pubblici possono essere ammessi all'aiuto solamente per interventi da realizzare su immobili di proprietà pubblica. All'atto della presentazione della domanda devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere la proprietà degli immobili oggetto dell'intervento;

b) disporre di altro diritto reale o contratto registrato di durata almeno 15 anni, in base al quale il beneficiario sia legittimato ad eseguire l'intervento e disporre, laddove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto, di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile, di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento;

c) disporre di delega espressa contenuta in atto formale del competente organo dell'ente proprietario;

3. Sono beneficiari privati: le forme associative tra produttori agricoli o tra produttori agricoli ed altri soggetti con maggioranza numerica di produttori agricoli.

4. I beneficiari privati devono essere cooperative, consorzi ed associazioni temporanee d'impresa. La capogruppo dell'associazione temporanea deve essere munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza con durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 27. I beneficiari privati devono mantenere per tutta la durata del vincolo di destinazione il requisito della maggioranza numerica di produttori agricoli. Le associazioni temporanee devono inoltre mantenere per lo stesso periodo inalterata la figura del capogruppo.

5. I beneficiari privati all'atto della presentazione della domanda devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere la proprietà degli immobili oggetto dell'intervento;

b) disporre di altro diritto reale o contratto registrato di durata almeno 15 anni, in base al quale il beneficiario sia legittimato ad eseguire l'intervento e disporre, laddove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto, di apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento;

c) disporre di delega espressa contenuta in atto formale del competente organo dell'ente proprietario.

3. Sono beneficiari privati: le forme associative tra produttori agricoli o tra produttori agricoli ed altri soggetti con maggioranza numerica di produttori agricoli.

4. I beneficiari privati devono essere cooperative, consorzi ed associazioni temporanee d'impresa. La capogruppo dell'associazione temporanea deve essere munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza con durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 27. I beneficiari privati devono mantenere per tutta la durata del vincolo di destinazione il requisito della maggioranza numerica di produttori agricoli. Le associazioni temporanee devono inoltre mantenere per lo stesso periodo inalterata la figura del capogruppo.

5. I beneficiari privati all'atto della presentazione della domanda devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere la proprietà degli immobili oggetto dell'intervento;

b) disporre di altro diritto reale o contratto registrato di durata almeno 15 anni, in base al quale il beneficiario sia legittimato ad eseguire l'intervento e disporre laddove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto, di apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento.

6. I beneficiari privati devono dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ai sensi del successivo art. 6 ed il rispetto dei requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali.

7. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente regolamento i beneficiari privati sottoposti a fallimento, concordato preventivo o che siano in amministrazione controllata. Tale esclusione opera anche nei confronti delle associazioni temporanee nel caso in cui il capogruppo sia sottoposto a fallimento, concordato preventivo o sia in amministrazione controllata.

8. Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dai beneficiari, pubblici e privati, al momento della presentazione della domanda.

Art. 6.

Capacità tecnica organizzativa

1. La capacità tecnico-organizzativa è dimostrata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o scienze delle tecnologie alimentari, ovvero, diploma universitario per le medesime aree professionali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ossia ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

c) esercizio continuativo per un triennio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

d) brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

2. La dichiarazione di cui al primo comma è rilasciata dal rappresentante legale dei beneficiari privati.

Art. 7.

Localizzazione degli interventi

1. Gli interventi di cui al precedente art. 3 devono essere realizzati in immobili collocati nei territori compresi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, riportate all'allegato 3.

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Le domande sono finanziate con le risorse finanziarie, pari a € 1.500.000,00, messe a disposizione con il P.S.R. per gli anni 2000-2006 relativamente all'asse 2 - misura M - sottomisura M1 - azione 2.

Art. 9.

Tipo, intensità e limiti dell'aiuto

1. Gli aiuti sono disposti nella forma di aiuto in conto capitale e sono erogati dall'organismo pagatore.

2. L'aiuto è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il limite minimo di aiuto è fissato in € 25.000,00 e quello massimo è fissato in € 300.000,00.

Art. 10.

Cumulabilità

1. Gli aiuti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche in conto capitale o in conto interessi, comunque denominate.

Art. 11.

Modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda, in carta semplice indirizzata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia servizio autonomo per lo sviluppo della

montagna, deve essere presentata in duplice copia utilizzando il modello di cui all'allegato 4 del presente regolamento, compilato in tutte le sue parti.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda potrà avvenire anche non in presenza dell'incaricato, a condizione che sia inoltrata unitamente a copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

3. A ciascuna copia della domanda devono essere allegati i documenti previsti dai successivi art. 12 e 13.

4. La domanda deve pervenire al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro e non oltre le ore 13 del novantesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La domanda potrà essere consegnata presso:

a) la sede del servizio di via Cussignacco n. 38 - 33100 Udine;

b) l'unità decentrata del servizio di via della Vittoria n. 15/d - 33028 Tolmezzo (Udine) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

5. Qual'ora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, sede principale o unità decentrata, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

6. Nel caso di trasmissione con modalità diverse da quelle previste al comma 5 del presente articolo, per la verifica del rispetto del termine di cui al comma 4, fa fede la data del timbro di accettazione apposto dalla struttura ricevente sul frontespizio della domanda.

7. Nell'ambito della domanda i beneficiari devono dichiarare le modalità con le quali intendono assicurare la gestione dell'attività di commercializzazione. Se non provvedono direttamente alla gestione, devono indicare i criteri e le modalità che saranno posti in essere per l'individuazione del soggetto gestore.

8. Nel caso di beneficiari privati nella domanda deve essere contenuta dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che il beneficiario non è sottoposto a fallimento, concordato preventivo o ad amministrazione controllata.

Art. 12.

Documentazione da allegare da parte dei beneficiari pubblici

1. I beneficiari pubblici di cui all'art. 5, comma 1 devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia semplice dell'atto deliberativo e dei connessi allegati, assunto dall'organo competente per statuto, con il quale si approva l'intervento, si definisce il relativo piano finanziario e l'assunzione a carico dell'ente del costo non coperto dall'aiuto e si autorizza il legale rappresentante ad inoltrare domanda;

b) copia semplice dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento;

c) nel caso di disponibilità almeno quindicennale dell'immobile, copia semplice del titolo di disponibilità e dichiarazione di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto;

d) nel caso di proprietà di ente pubblico diverso al beneficiario copia dell'atto formale di delega previsto all'art. 5, comma 2, lettera c);

e) assunto dai competenti organi dell'ente proprietario;

e) relazione, a firma del legale rappresentante del beneficiario, secondo l'allegato 5 al presente regolamento, compilata in tutte le sue parti;

f) corografia o altro elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dell'intervento sul territorio con evidenziata la viabilità di accesso e l'eventuale collocazione di altri punti di vendita di beni o servizi ai fini del punteggio di cui all'art. 18, comma 1, lettera g);

g) concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, per la quale siano scaduti i termini ostativi, corredate dal progetto e da tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle stesse nonché copia di tutte le autorizzazioni connesse; tutti i documenti dovranno essere vidimati dal comune; in alternativa la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività possono essere sostituite da deliberazione del competente organo

comunale ai sensi dell'art. 78-bis della legge regionale n. 52/1991, corredata dal progetto definitivo e della relativa relazione di conformità a firma del progettista;

h) copia del progetto definitivo, così come definito dall'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 14/2002;

i) dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

l) computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, con indicati costi unitari e quantità, sottoscritto dal progettista. Nel caso di prezzi non previsti in detto prezzario con dichiarazione del progettista redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno essere indicate le modalità seguite per la loro determinazione e la loro conformità ai prezzi di mercato;

m) computi metrici relativi alle attrezzature, anche informatiche e agli arredi, contenenti i prezzi unitari per singolo elemento e conformi ai listini delle ditte proponenti, gli estratti dei listini dovranno essere allegati al progetto; in alternativa possono essere presentati preventivi redatti dalle imprese fornitrici, a condizione che gli stessi siano dettagliati ed accompagnati da una dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che i prezzi previsti sono conformi ai prezzi di mercato.

2. La mancata trasmissione della domanda, completa di tutti gli elementi ed allegati di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la non ricevibilità della domanda.

Art. 13

Documentazione da allegare da parte dei beneficiari privati

1. I beneficiari privati di cui all'art. 5, comma 3, devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, in corso di validità;

c) copia semplice dell'atto o degli atti adottati dai competenti organi con i quali si approva l'intervento si definisce il relativo piano finanziario e l'assunzione a carico del beneficiario del costo non coperto dall'aiuto e si autorizza il legale rappresentante ad inoltrare domanda;

d) copia semplice dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento;

e) nel caso di disponibilità almeno quindicennale dell'immobile, copia semplice del titolo di disponibilità e dichiarazione di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto;

f) relazione, a firma del legale rappresentante del beneficiario, secondo l'allegato 5 al presente regolamento, compilata in tutte le sue parti;

g) nel caso di associazioni temporanee d'impresie copia semplice dell'atto di conferimento del mandato con rappresentanza al capofila;

h) corografia o altro elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dell'intervento sul territorio con evidenziata la viabilità di accesso e l'eventuale collocazione di altri punti di vendita di beni o servizi ai fini del punteggio di cui all'art. 18, commi, lettera g);

i) concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, per la quale siano scaduti i termini ostativi, corredate dal progetto e da tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle stesse nonché copia di tutte le autorizzazioni connesse; tutti i documenti dovranno essere vidimati dal comune;

l) computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, con indicati costi unitari e quantità, sottoscritto dal progettista. Nel caso di prezzi non previsti in detto prezzario con dichiarazione del progettista redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno essere indicate le modalità seguite per la loro determinazione e la loro conformità ai prezzi di mercato;

m) computi metrici relativi alle attrezzature, anche informatiche e agli arredi, contenenti i prezzi unitari per singolo elemento e conformi ai listini delle ditte proponenti, gli estratti dei listini dovranno essere allegati al progetto; in alternativa possono essere

presentati preventivi redatti dalle imprese fornitrici, a condizione che gli stessi siano dettagliati ed accompagnati da una dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che i prezzi previsti sono conformi ai prezzi di mercato.

2. La mancata trasmissione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ricevibilità della domanda.

Art. 14.

Ricevibilità delle domande

1. Non sono ricevibili le domande:

a) presentate oltre il termine previsto all'art. 11, commi 4 e 5 del presente regolamento;

b) prive di valida sottoscrizione;

c) presentate utilizzando modelli diversi da quello predisposto, laddove la domanda non contenga tutte le informazioni ivi previste;

d) incomplete, o per le quali non siano allegati i documenti richiesti dall'art. 12 per i beneficiari pubblici di cui all'art. 5, comma 1, e dall'art. 13 per i beneficiari privati di cui all'art. 5, comma 3;

2. Nel caso vengano accertate le cause di non ricevibilità di cui al comma 1, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna comunicata al richiedente, con raccomandata, il rigetto della domanda con le relative motivazioni e restituisce la documentazione pervenuta.

Art. 15.

Domande non ammissibili

1. Non sono ammissibili le domande:

a) presentate da beneficiari diversi da quelli previsti all'art. 5;

b) non rispondenti o in contrasto con le finalità della misura M - sottomisura MI - azione 2 del P.S.R. e del presente regolamento ovvero che non superano positivamente la valutazione in fase di istruttoria per motivazioni di ordine tecnico e/o di ordine economico-finanziario;

c) le domande per le quali non siano state presentate le integrazioni richieste, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 16, comma 3;

d) le domande relative ad immobili non serviti da viabilità di accesso senza limitazioni al transito, ed adeguata a garantire la funzione di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità o di nicchia;

e) interventi per i quali l'attività di commercializzazione, esposizione e promozione non risponda a quanto previsto all'art. 4;

f) gli interventi realizzati in immobili non collocati nei territori compresi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975;

g) gli interventi per i quali l'aiuto, calcolato con le modalità previste dall'art. 9, non raggiunge la soglia di euro 25.000,00;

h) gli interventi avviati prima della presentazione della domanda.

2. Con motivato provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna vengono individuate le domande non ammissibili.

3. Dei contenuti del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo viene data comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Richiesta di integrazioni

1. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può richiedere la rettifica di soli errori materiali e delle irregolarità formali presenti nella domanda e nella documentazione allegata alla stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 in relazione alla ricevibilità della domanda, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può chiedere la presentazione di integrazioni, anche documen-

tali, di precisazioni e di chiarimenti nonché la produzione di ulteriore documentazione, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria.

3. Le rettifiche e le integrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono richieste con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nella stessa viene fissato il termine, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale il beneficiario deve fornire quanto richiesto.

Art. 17.

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese finalizzate agli interventi di cui all'art. 3, comma 1 risultanti da documentazione di spesa successiva alla data di presentazione della domanda.

2. Nella determinazione della spesa ammissibile si terrà conto dei seguenti criteri:

a) Sono ammissibili le spese generali nei limiti previsti dall'art. 22 del Regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002;

b) l'I.V.A. è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e dal beneficiario non recuperabile. La non recuperabilità deve essere dichiarata dal beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) le spese relative agli acquisti di attrezzature ed arredamento usati sono ammissibili nei limiti e con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione del 28 luglio 2000.

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) le spese relative all'acquisto di terreni ed immobili;

b) gli oneri bancari ed assicurativi, le spese legali, le spese di incasso;

c) le spese di trasporto e montaggio se oggetto di documentazione di spesa separata rispetto alla fornitura cui si riferiscono;

d) le spese relative a materiale di rapido consumo;

e) le spese relative ad ammortamenti;

f) le spese per lavori in economia.

4. L'ammissibilità della spesa viene stabilita con riferimento al prezzo regionale dei lavori pubblici; sono ammesse maggiorazioni di prezzo in relazione a maggiori costi derivanti dall'ubicazione degli interventi in misura non superiore al 10% purché motivate da apposita dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 18.

Graduatoria

1. Le domande presentate sono valutate mediante attribuzione di un punteggio definito secondo i seguenti criteri:

a) ubicazione degli interventi nei territori compresi nelle fasce di svantaggio come definite nella misura e - zone svantaggiate del P.S.R. - e riportate nell'allegato 3 del presente regolamento:

fascia A: punti 15;

fascia B: punti 10;

b) interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente collocato all'interno di centri abitati già definiti alla data di pubblicazione del bando: punti 11;

c) integrazione con altri interventi previsti dal P.S.R. per i quali sia dichiarata e motivata l'attinenza con l'intervento per il quale si chiede l'aiuto:

1) interventi direttamente o funzionalmente collegati, oggetto di istanza presentata dallo stesso beneficiario in relazione a bandi emessi sulla misura M - sottomisura MI - azione 1: punti 4;

2) interventi direttamente o funzionalmente collegati, finanziati a valere sulla misura s - sottomisura s.l.: punti 2;

d) interventi realizzati in centri urbani con meno di 10.000 abitanti e con flusso turistico superiore alle 10.000 presenze annue e/o comuni di cui all'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0253/Pres. del 21 agosto 2002, come riportati nell'allegato 6: punti 8;

e) interventi realizzati in zone omogenee commerciali previste dai piani regolatori generali comunali: punti 5;

f) interventi realizzati nel territorio di comuni di confine transfrontaliero con meno di 10.000 abitanti: punti 9;

g) interventi realizzati nell'ambito della fornitura di servizi di prossimità (ovvero servizi di base), purché collocati in centri edificati con la presenza di minimo altri due punti di vendita di beni o servizi, operativi alla data di presentazione della domanda, collocati entro un raggio non superiore a metri 200 rispetto all'immobile oggetto di intervento o in alternativa realizzati fuori dai centri edificati, situati in prossimità di immobili rurali, di trasformazione o deposito di prodotti agricoli: punti 6.

2. Le domande ammissibili, valutate secondo i criteri previsti al comma 1 vengono incluse in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio ha priorità la domanda che ha avuto maggior punteggio in applicazione del comma 1, lettera a).

In caso di ulteriore parità di punteggio ha priorità la domanda che ha avuto maggior punteggio in applicazione del comma 1, lettera b). In caso di ulteriore parità ha priorità la domanda che ha avuto maggior punteggio in applicazione del comma 1, lettera c). In caso di ulteriore priorità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La graduatoria di cui al comma 2 è approvata con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli - Venezia Giulia entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 19.

Concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi con provvedimenti del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. I provvedimenti, comunicati ai beneficiari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, contengono tra l'altro:

a) l'indicazione della spesa ammissibile e dell'aiuto concesso;

b) le modalità ed i termini di accettazione dell'aiuto;

c) le modalità ed i termini per la realizzazione degli interventi ammessi ad aiuto;

d) le modalità ed i termini per la rendicontazione della spesa;

e) le prescrizioni e gli adempimenti a carico del beneficiario.

3. I beneficiari, entro il termine assegnato dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna nella comunicazione di cui al comma 2, devono far pervenire al servizio stesso, pena la revoca dell'aiuto, una dichiarazione scritta di accettazione dell'aiuto e di tutte le condizioni che lo stesso comporta.

Art. 20.

Modalità di erogazione degli aiuti

1. L'erogazione degli aiuti può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) anticipazione, pari al 20% del costo totale dell'investimento, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, e saldo a conclusione dei lavori;

b) massimo due acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori, per importi pari ad almeno il 33% della spesa ammissibile e saldo a conclusione dei lavori.

2. I pagamenti degli aiuti ai beneficiari verranno effettuati dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), organismo pagatore per il P.S.R., sulla base dei fogli di liquidazione trasmessi dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 21.

Termini

1. Tutti gli interventi oggetto di finanziamento dovranno essere avviati entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di ammissione all'aiuto, prorogabili con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per un massimo di quindici giorni su richiesta motivata del beneficiario. Entro tale data deve pervenire al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, l'atto comprovante l'inizio lavori.

2. Tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono essere completati entro il 30 aprile 2006. Entro tale data deve essere inoltrata al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna la richiesta di erogazione a saldo.

3. I termini di scadenza per l'esecuzione delle iniziative sono prorogabili con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per un massimo di trenta giorni su richiesta motivata del beneficiario.

4. Il mancato rispetto dei termini fissati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la revoca dell'aiuto.

Art. 22.

Varianti

1. Eventuali varianti all'intervento ammesso all'aiuto sono ammissibili a condizione che non sia alterata la finalità e la tipologia dello stesso.

2. Eventuali varianti all'intervento ammesso all'aiuto, considerate nel loro valore assoluto, per importo complessivo non superiore al 10% della spesa ammissibile, devono essere preventivamente comunicate al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

3. Nel caso in cui siano previste varianti, che complessivamente considerate nel loro valore assoluto comportino il superamento della soglia del 10% prevista al comma 2, le varianti con le quali detta soglia viene superata devono essere preventivamente autorizzate dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con decreto del direttore del servizio.

4. La spesa ammissibile in presenza di varianti viene rideterminata con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna in sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

5. L'approvazione delle varianti non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammessa a finanziamento.

6. Nel caso in cui le varianti comportino minore spesa rispetto a quella ritenuta ammissibile, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

7. La realizzazione di opere in variante per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista al comma 3, comporta la revoca dei benefici concessi e la restituzione degli importi eventualmente anticipati.

Art. 23.

Revoca

1. L'aiuto concesso viene revocato nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 19, comma 3;
- b) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21, comma 4;
- c) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 22, comma 7;
- d) in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto al successivo art. 27;
- e) in caso di dichiarazioni non veritiere e tali da indurre in grave errore, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) in caso di perdita dei requisiti richiesti per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto al successivo art. 27;
- g) in tutti i casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione e la revoca di contributi.

Art. 24.

Documentazione per la richiesta di pagamento dell'anticipazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) il beneficiario deve presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria equivalente al 110% dell'importo anticipato, secondo quanto previsto dall'art. 52 del regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002;
- b) documentazione attestante l'inizio lavori;
- c) atto o contratto di individuazione del soggetto gestore del centro di commercializzazione di cui all'art. 3, comma 1, ovvero dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di assunzione diretta della gestione.

Art. 25.

Documentazione per la richiesta di pagamento per stati di avanzamento

1. Ai fini dell'erogazione di quote dell'aiuto a fronte di stati di avanzamento, i beneficiari pubblici di cui all'art. 5, comma 1, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;
- b) fatture in originale e relativi mandati di pagamento;
- c) certificato stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) e certificato di pagamento, debitamente firmato dai responsabili.

2. Ai fini dell'erogazione di quote dell'aiuto a fronte di stati di avanzamento, i beneficiari privati di cui all'art. 5, comma 3, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;
- b) fatture in originale debitamente quietanzate;
- c) certificato stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) a firma del progettista.

3. Ai fini della richiesta di erogazione per il primo stato di avanzamento dovrà essere altresì allegato l'atto o contratto di individuazione del soggetto gestore del centro di commercializzazione di cui all'art. 3, comma 1, ovvero dichiarazione di assunzione diretta della gestione.

Art. 26.

Documentazione per la richiesta di pagamento a saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo i beneficiari pubblici di cui all'art. 5, comma 1, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;
- b) fatture in originale e relativi mandati di pagamento;
- c) certificato di stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) e certificato di pagamento, debitamente firmato dai responsabili;
- d) documentazione di contabilità finale dell'opera, dalla quale emerga, tra l'altro, l'elenco delle spese sostenute per la realizzazione complessiva dell'intervento;
- e) certificato di collaudo o di regolare esecuzione comprendente l'attestazione del raggiungimento della finalità dell'intervento dichiarata nella domanda.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo i beneficiari privati di cui all'art. 5, comma 3, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;
- b) fatture in originale debitamente quietanzate;
- c) certificato di stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) a firma del progettista;
- d) consuntivo dei lavori a firma del progettista;
- e) certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma del progettista;

f) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario di raggiungimento della finalità dell'intervento dichiarata nella domanda.

Art. 27.

Vincoli ed obblighi dei beneficiari

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto di cui al presente Regolamento sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso di cui all'art. 3, comma 1 ed art. 4, a partire dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione finalizzata alla liquidazione a saldo.

2. Il vincolo di cui al comma 1 del presente articolo è pari a:

- a) dieci anni per i fabbricati;
- b) cinque anni per le attrezzature, anche informatiche e arredamento.

3. I beneficiari devono utilizzare un sistema di contabilità distinto oppure una adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale, e conservare presso la sede legale, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del saldo finale, tutti i documenti giustificativi in originale.

4. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni finalizzate alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni realizzate, nonché a consentire ed agevolare gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni, anche ai fini del rispetto dei vincoli posti dal presente articolo.

5. I beneficiari sono tenuti a comunicare variazioni nel rappresentante legale, nel responsabile del procedimento, e negli estremi per l'accreditamento.

6. I beneficiari sono tenuti al rispetto del regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

Art. 28.

Disciplina dei controlli

1. Le attività di controllo sono eseguite in conformità con quanto disposto dal capo II, sezione VI, articoli 59, 60 e 61 del regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002 e con quanto previsto dal manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo pagatore approvato dal comitato di sorveglianza per lo sviluppo rurale nella seduta del 9 luglio 2001.

2. Ogni erogazione (anticipazione, stati di avanzamento e saldo) avviene dopo l'effettuazione di sopralluogo.

3. Fatto salvo il rilievo penale assunto dal beneficiario, si applicano le sanzioni richiamate dal capo II, sezione VI, articoli 59, 60 e 61 del regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002 e dal capo IV del titolo IV del P.S.R.

Art. 29.

Restituzione di somme erogate

1. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dei relativi interessi. La restituzione delle somme avverrà secondo le indicazioni formulate dall'organismo pagatore.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
(*Omissis*).

TONDO

03R0548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 maggio 2003, n. 0157/Pres.

Regolamento di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/1996. Accesso alle categorie A, B, C e D. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 11, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, che prevede l'adozione di un apposito regolamento disciplinante le modalità di accesso dall'esterno alle categorie dell'impiego regionale;

Visto il processo verbale della giunta regionale 12 marzo 2003, n. 605, concernente «Attuazione leggi regionali n. 14/2002 e n. 16/2002: indizione delle procedure selettive pubbliche comunicazioni», con il quale si è ravvisata la necessità di corrispondere nei tempi più brevi alle previsioni di cui alle citate leggi regionali con particolare riferimento all'assunzione di personale nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore (ora rispettivamente categorie D, C e B);

Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere, in questa fase, all'adozione di un testo regolamentare disciplinante le modalità di accesso alle categorie A, B, C e D rinviando ad un successivo atto regolamentare gli aspetti relativi all'accesso della categoria dirigenziale, nonché ai profili professionali per i quali prevedere l'accesso mediante la procedura del corso concorso;

Visto il documento stralcio al contratto integrativo di ente del personale regionale riferito al quadriennio giuridico 1998-2001, per l'area non dirigenziale, sottoscritto in data 15 maggio 2003 e in particolare il disposto di cui all'art. 8 del documento medesimo, relativo ai nuovi profili professionali e agli indirizzi per gli stessi individuati;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 23 maggio 2003, n. 1573;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di cui all'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - accesso alle categorie A, B, C e D», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 maggio 2003

TONDO

03R0669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 maggio 2003, n. 0158/Pres.

Legge regionale n. 30/1999, art. 35. Regolamento per il riparto, tra le amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 35, comma 1 della legge medesima, come sostituito dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede l'istituzione del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province» da destinarsi per le iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei direttori di riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/1994, per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'art. 10 della legge regionale n. 29/1993;

Visto, inoltre, il comma 3 del suddetto art. 35 della legge regionale n. 30/1999, come sostituito dall'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 1/2003, che demanda ad apposito regolamento la fissazione dei criteri di riparto del fondo fra le amministrazioni provinciali, alle quali spetta provvedere, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento sopra citato, alla gestione delle iniziative ed al risarcimento dei danni previsti dell'art. 24, comma 1, lettera *h-bis*) della legge regionale n. 30/1999;

Visto, altresì, l'art. 35, comma 4-*bis* della legge regionale n. 30/1999, introdotto dall'art. 5, comma 6 della legge regionale n. 1/2003, che stabilisce che le domande già presentate all'amministrazione regionale a valere sul fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi;

Ritenuto di attribuire una quota dello stanziamento in parti uguali fra le amministrazioni provinciali;

Ritenuto, inoltre, che il riparto dei fondi debba essere effettuato per ogni provincia in base ad una percentuale calcolata come media ponderata della superficie territoriale della provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia di ciascuna provincia;

Ritenuto, infine, per il solo esercizio finanziario 2003, di tener conto nel riparto dell'entità economica delle numerose domande già presentate all'amministrazione regionale a valere sul fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi e trasferite alle singole province ai sensi dell'art. 35, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 30/1999;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del regolamento previsto dal vigente comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 30/1999, utilizzando, per la ripartizione dello stanziamento, i criteri sopra enunciati;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1425 assunta nella seduta del 16 maggio 2003,

Decreta:

È approvato il regolamento per il riparto tra le amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province» di cui all'art. 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 nel testo allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 30 maggio 2003

TONDO

ALLEGATO A

Regolamento per il riparto tra le amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province» di cui all'art. 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il riparto tra le amministrazioni provinciali del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province di cui all'art. 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 2.

Beneficiari

1. I destinatari dell'assegnazione del fondo di cui all'art. 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sono le amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia

Art. 3.

Criteri di riparto

1. Le risorse finanziarie disponibili sul fondo sono ripartite con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 10% della disponibilità in parti uguali fra le amministrazioni provinciali;

b) la residua disponibilità viene ripartita, per ogni provincia, in base ad una percentuale calcolata come media ponderata della superficie territoriale della provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia della provincia.

Art. 4.

Modalità di erogazione

1. L'assegnazione, alle amministrazioni provinciali, delle risorse finanziarie confluenti nel fondo di cui all'art. 35 della legge regionale n. 30/1999, è disposta con decreto del direttore del servizio per la conservazione della fauna e della caccia.

Art. 5.

Destinazione dei fondi

1. I fondi assegnati e non integralmente utilizzati dalle province nel corso di un esercizio finanziario devono essere trasferiti all'esercizio successivo e ridestinati alle medesime finalità.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per il solo esercizio finanziario 2003 le risorse disponibili sul fondo sono ripartite con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 10% della disponibilità in parti uguali fra le amministrazioni provinciali;

b) la residua disponibilità viene ripartita per due terzi in ragione dell'ammontare delle richieste di danni già presentate e trasferite alle province ai sensi del comma 4-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 30/1999 e per un terzo in ragione delle percentuali calcolate ai sensi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente*: TONDO

03R0549

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. 35.

Tutela sanitaria dello sport.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 29 del 18 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute.

2. Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agoni-

stica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.

4. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni vane, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.

5. Gli enti e associazioni che organizzano attività rientranti nella disciplina della presente legge sono tenuti ad esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologie di cui al comma 2, 3 e 4, l'attività afferisca.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione anche a carattere pluriennale;

b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;

c) nomina della commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'art. 9;

d) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende unità sanitarie locali in collaborazione con le università, con la federazione regionale toscana degli ordini dei medici e con la federazione medico sportiva italiana;

e) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall'art. 5;

f) pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli elenchi degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75.

2. Il consiglio sanitario regionale svolge i compiti di organo tecnico-consulativo del consiglio e della giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale).

Art. 3.

Funzioni delle aziende sanitarie

1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:

a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;

b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping;

c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;

d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;

e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.

2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:

a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e motorie;

b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;

c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166;

3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;

b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;

c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'art. 8.

4. Le prestazioni integrative sono:

a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;

b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;

c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;

d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;

e) valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento;

f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;

g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'art. 9;

h) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.

5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 22/2000.

6. Le aziende unità sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.

7. Le aziende ospedaliere di cui all'art. 10 della legge regionale n. 22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende unità sanitarie locali.

Art. 4.

Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica

1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall'art. 6.

2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.

4. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport. Sono competenti al rilascio della certificazione l'azienda unità sanitaria locale in cui è residente l'atleta oppure l'azienda unità sanitaria locale ove è ubicata la società sportiva e le strutture ambulatoriali accreditate ubicate nel territorio delle medesime aziende.

5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (tutela sanitaria delle attività sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.

Art. 5.

Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.

2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva è tenuta a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità deve contenere le indicazioni sulle condizioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.

3. Lo specialista in medicina dello sport che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1983, 28 febbraio 1983 e 4 marzo 1993.

4. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica delle attività sportive agonistiche.

5. L'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica dei disabili comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di disabilità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.

6. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.

7. La certificazione di idoneità per i soggetti disabili deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della federazione italiana sport disabili.

8. Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale.

9. Lo specialista che, a seguito degli accertamenti sanitari, verifica la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, compila la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve comunicare, entro cinque giorni, all'interessato ed alla commissione regionale di appello, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo entro il medesimo termine. Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da una struttura privata accreditata, il medico provvede a dare comunicazione anche alla competente articolazione organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale.

10. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.

11. L'azienda unità sanitaria locale, tramite l'articolazione organizzativa di medicina dello sport effettua controlli sulla qualità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati dalle strutture ambulatoriali private accreditate, anche in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.

Art. 6.

Libretto sanitario

1. È istituito il libretto sanitario, di norma su supporto digitale, ad uso medico sportivo. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un modello di libretto, valido dieci anni.

2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è rilasciato personalmente all'atleta che può consegnarlo, su formale richiesta, alla società od organizzazione sportiva o alla struttura sanitaria accreditata che sono obbligate a restituirlo al titolare su sua richiesta, entro ventiquattro ore.

3. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede l'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'atleta oppure quella nel cui territorio è ubicata la società sportiva.

4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.

5. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Art. 7.

Adempimenti degli organizzatori

1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:

a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista, dalla presente legge;

b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;

c) verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;

d) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.

2. Chiunque organizza manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizza manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività motorie e ricreative è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.

3. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, è designato, prioritariamente fra i medici specialisti in medicina dello sport, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con Federazione medico sportiva italiana.

Art. 8.

Controllo antidoping

1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, un programma di validità triennale per definire i controlli di competenza delle aziende unità sanitarie locali, individuando il laboratorio di riferimento regionale.

3. Gli adempimenti relativi al controllo antidoping di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 376/2000 sono assicurati:

a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale d'intesa con la federazione medico sportiva italiana;

b) per quanto attiene gli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale accreditati da Regione ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori antidoping accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 376/2000.

4. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 3, sono a carico di chi richiede il controllo.

5. La giunta regionale promuove un programma di formazione degli operatori affinché nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano la performance.

Art. 9.

Commissione regionale d'appello

1. La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di Presidente;

b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

2. La giunta regionale, con regolamento esecutivo della presente legge, determina le modalità di funzionamento della commissione e le procedure per l'appello.

3. Ai membri della commissione è corrisposta una indennità, nella misura e secondo le modalità stabilite con delibera della giunta regionale.

4. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso centri accreditati preferibilmente pubblici.

5. La commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso. La commissione provvede, altresì, alla registrazione della decisione nel libretto sanitario del ricorrente.

Art. 10.

Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico

1. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono un'anagrafe degli atleti sottoposti a visita per il rilascio della certificazione relativa all'attività sportiva agonistica, suddivisi per disciplina sportiva.

2. Presso la commissione regionale d'appello di cui all'art. 9 è istituita l'anagrafe degli atleti non idonei o temporaneamente sospesi.

3. Gli ambulatori accreditati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica inviano, con cadenza almeno semestrale, in forma informatizzata, all'azienda unità sanitaria locale di competenza l'elenco nominativo delle visite effettuate al fine di effettuare un censimento degli atleti.

4. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.

5. Le aziende unità sanitarie locali comunicano annualmente alla giunta regionale i dati sull'attività svolta secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito atto della giunta regionale.

Art. 11.

Programmazione dell'attività certificativa

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori, le aziende unità sanitarie locali e gli ambulatori accreditati programmano le attività certificative nell'intero arco dell'anno.

2. Le società e le organizzazioni sportive sono tenute a presentare alle competenti strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali e agli ambulatori accreditati ai quali intendono richiedere la certificazione, il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base dell'attività sportiva programmata e della scadenza degli attestati di idoneità già rilasciati.

Art. 12.

Determinazione delle tariffe massime per il rilascio di attestati di idoneità alla attività sportiva agonistica

1. La giunta regionale, acquisito il parere della federazione regionale degli ordini dei medici, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe massime per il rilascio dell'attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.

2. Le strutture pubbliche e private che rilasciano certificazioni si impegnano ad applicare le tariffe determinate ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati

1. Agli ambulatori di medicina dello sport si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 8/1999. Gli ambulatori di medicina dello sport sono tenuti ad adeguarsi e a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici ai sensi della legge regionale n. 8/1999 e della presente legge.

2. Il consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva i requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport.

Capo II

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 14.

Provvedimenti sanzionatori

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è svolto dai competenti servizi delle aziende unità sanitarie locali.

2. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall'art. 7 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 1.800,00 euro.

3. Chi rilascia certificazioni di idoneità allo sport in violazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). All'applicazione delle sanzioni provvede il comune territorialmente competente.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 3, comporta la decadenza dall'accreditamento secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 8/1999.

6. Alla violazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 consegue la sospensione o la perdita dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Norme transitorie

1. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della legge regionale 94/1994, per continuare a svolgere l'attività sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attività sportiva agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 8/1999. Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della deliberazione adottata dal consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport.

2. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla legge regionale n. 8/1999 trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture. Nel caso di ampliamento dell'attività o dei locali di strutture già autorizzate le disposizioni sui requisiti obbligatori sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento.

3. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della legge regionale n. 94/1994, si adeguano ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 13 a far data dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della deliberazione del consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport, nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici;
- b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
- c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
- d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.

4. Il comune territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla richiesta dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della legge regionale n. 8/1999.

5. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti nei termini indicati al comma 3, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Art. 16.

Attività certificativa

1. Le certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica sono rilasciate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle strutture ambulatoriali private che hanno già ottenuto l'accreditamento.

2. Le aziende unità sanitarie locali, per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 1, possono avvalersi di strutture ambulatoriali private, con le quali stipulano specifici contratti e che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Le strutture ambulatoriali private con le quali vengono stipulati i contratti di cui al comma 2, sono tenute a rispettare le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato. I contratti prevedono l'attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso di validità dello stesso che tenga conto del numero massimo di visite eseguibile da ciascun medico specialista in medicina dello sport presente nella struttura e sono comunque risolti alla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 1, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti con strutture ambulatoriali già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 94/1994. Decorso tale termine, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti esclusivamente con strutture ambulatoriali autorizzate all'esercizio, di attività sanitaria nella disciplina di medicina dello sport, ai sensi della legge regionale n. 8/1999 e della presente legge, o per le quali è in corso, presso il comune competente, il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 4.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge e previsti in 2.600,00 euro annui si fa fronte per l'esercizio 2003, con lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 264 (servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

la legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (tutela sanitaria delle attività sportive);

la legge regionale 29 ottobre 1997, n. 77 (modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 «Tutela sanitaria delle attività sportive»).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 luglio 2003

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2003, designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

03R0706

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

1. Dopo la lettera *e-bis*) del comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) è inserita la seguente:

«*e-ter*) può finanziare le strutture che effettuano la valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le operazioni relative alla produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni;».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 1/1998

1. Dopo l'art. 6-*bis* della legge regionale n. 1/1998 è inserito il seguente:

«Art. 6-*ter*. (*Selezione dei riproduttori, produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni*). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività di valutazione genetica e la disponibilità di materiale di elevato valore genetico atto alla riproduzione animale, possono essere concessi contributi, nelle misure indicate, per i seguenti interventi:

a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento a norme igienico-sanitarie o l'ampliamento di locali o di altre opere fisse o mobili direttamente collegate all'attività di valutazione degli animali, di prelievo di materiale seminale e di produzione o raccolta di embrioni, o a queste connesse e di supporto;

b) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'adeguamento strumentale e l'acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche impiegate per la valutazione genetica degli animali e per la raccolta ed il trattamento del materiale genetico e riproduttivo;

c) fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il mantenimento dei riproduttori maschi, per il periodo di permanenza presso le strutture di cui all'art. 12, comma 1, lettere *e*), *e-bis*), *e-*quater**) ed *e-*quinquies**).

Art. 3.

Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 1/1998

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 1/1998 è sostituita dalla seguente:

«*a)* fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore dei produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati, nonché per l'acquisto di maschi, a favore dei soggetti di cui all'art. 12;».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 1/1998 è sostituita dalla seguente:

«*b)* fino al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di femmine a favore dei produttori agricoli, nonché dei soggetti di cui all'art. 12;».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/1998

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Competenze del consiglio regionale*). — 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede:

a) a stabilire i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per gli interventi finanziati dalla presente legge;

b) a definire la possibilità di liquidazione di anticipazioni sui contributi ammissibili, nonché la misura percentuale delle anticipazioni concedibili;

c) a individuare le modalità di erogazione dei fondi alle province per le funzioni da esse esercitate;

d) a stabilire i criteri per l'individuazione delle tecniche e dei metodi innovativi di cui all'art. 5, comma 1».

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/1998

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/1998 è sostituita dalla seguente:

«*e*) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/1998 sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;

e-ter) gruppi di raccolta degli embrioni;

e-quater) centri di supporto all'attività selettiva;

e-quinquies) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificabile in 400.000 euro, si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 «Interventi per lo

sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento». Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa prevista è di euro 300.000,00, che fanno carico alla medesima UPB 522.

2. Per gli esercizi successivi si farà fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

Firenze, 10 luglio 2003

La presente legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2002, è promulgata a seguito di decisione positiva della Commissione europea pervenuta in data 9 luglio 2003, (designata con il decreto del presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000).

03R0707GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407004/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 1 2 4 *

€ 1,60